



UNIONE SINDACALE MILITARI INTERFORZE ASSOCIATI

Circonvallazione Clodia 163/167 – Roma

Indirizzo email: [info@usmia.it](mailto:info@usmia.it) – Indirizzo di PEC: [usmia\\_sg@pec.it](mailto:usmia_sg@pec.it)

Codice Fiscale 96426250583

Il Segretario Generale

Prot. n. 336/SG

Roma, li 30 aprile 2024

A Ufficio di segreteria della Commissione affari esteri e difesa  
Senato della Repubblica  
Italian Senate Foreign Affairs and Defence Committee Office  
Piazza Madama, 00186, Rome, Italy  
Email [commissione3@senato.it](mailto:commissione3@senato.it)

**Oggetto:** contributo scritto al disegno di legge 1053.

in relazione all'esame da parte delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> del Senato del disegno di legge del Governo n. 1053 (*ordinamento e organizzazione Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco*) si è convenuto, di inviare gli elementi informativi utili per il prosieguo dell'*iter* del provvedimento,

di seguito tre proposte:

- capitolo 1: **Figure sanitarie iscritti agli ordini professionali;**
- capitolo 2: *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78*
- capitolo 3: **Sperequazione marescialli capi delle forze armate**

## CAPITOLO 1

### FIGURE SANITARIE ISCRITTI AGLI ORDINI PROFESSIONALI

#### Articolo 2

#### **(Libera professione)**

CONSIDERATO:

- che agli Ufficiali medici e odontoiatri è concessa in deroga all'obbligo di esclusività del pubblico impiego lo svolgimento della libera professione.

- che a Corte costituzionale con sentenza n. 98/2023, ha riconosciuto tale deroga anche agli psicologi militari per non incorrere in una irragionevole disparità di trattamento tra le due situazioni poste a confronto, quella dei medici/odontoiatri e quella degli psicologi militari.
- che la Legge n.119 del 5 agosto 2022, volta ad eliminare ogni disparità di trattamento a tutto il comparto della Sanità militare restituire la giusta dignità a tutti gli operatori sanitari.
- L'impegno del Governo su queste professioni attraverso l'art. 9 della stessa Legge, dove è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale. – il Decreto legislativo n.66 del 15 marzo 2010, che prevede il rispetto di diversi principi e criteri direttivi, in particolare alla lettera g, la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio Sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione.

#### VIENE ATTUATO CHE:

Vengano inserire tutte le Professioni Sanitarie nel Corpo Sanitario Militare ove sia prevista un iscrizione al relativo Albo;

Tutti i Sottufficiali del comparto Difesa, in possesso di un titolo di studio universitario delle Professioni Sanitarie possano esercitare la Libera Professione, sempre in armonia con gli impegni istituzionali e di servizio, antepoendoli innanzi.

#### (RAZIONALE)

Tale provvedimento, certamente che va ad uniformare il comparto sanitario, creerebbe nei confronti del personale interessato:

Un miglioramento economico delle condizioni di vita (vedasi il fenomeno dell'indebitamento degli appartenenti alle Forze Armate

Un continuo aggiornamento della professione con relativo miglioramento delle performances da mettere a disposizione della Pubblica amministrazione

Il provvedimento non prevede costi o gravami sul bilancio della Difesa.

Verrebbero eliminata ogni disparità di trattamento a tutto il comparto della Sanità militare restituire la giusta dignità a tutti gli operatori sanitari.

**Il provvedimento non prevede costi.**

#### Articolo 4

#### (Tempi di attesa delle CMO)

#### (RAZIONALE)

Come già rappresentato, intendiamo porre all'attenzione il grave disservizio generato dalle lungaggini relative all'attesa dei tempi di definizione delle pratiche medico legali delle CMO dovute certamente al sovraccarico di lavoro di queste, in particolare quella di Roma Cecchignola, con tempi di attesa di diversi mesi, dove il personale da valutare viene messo "A DISPOSIZIONE DELLA CMO", a discapito del militare stesso e dell'amministrazione.

USMIA ne chiede l'abbreviazione dei tempi che intercorrono tra la richiesta di invio alla Commissione Medica Ospedaliera del Dirigente del Servizio Sanitario e l'effettuazione della visita di idoneità per il rientro in servizio del personale posto in convalescenza, ivi compresi i PML emanati dallo stesso Organo Collegiale (assurdo). Tale periodo di attesa, di fatto non imputabile alle condizioni del personale ma alle lungaggini e alla mole di lavoro delle Commissioni, crea forti danni ai militari prolungando il periodo di licenza straordinaria/convalescenza o aspettativa, con effetti sulle domande di trasferimento, sulla partecipazione ai concorsi e sul trattamento economico, non per ultimo andando anche a gravare sul quinquennio mobile.

Le possibili soluzioni intraprese negli ultimi anni (trasferimenti di competenze, concorso della sanità pubblica, concorso di altri ministeri) non hanno trovato giovamento, eccetto quello di demandare alcune attività alle infermerie presidiarie.

A tal proposito, in particolare sull'area romana, si potrebbe valutare l'ipotesi di integrare le oberanti attività di commissione cercando il concorso con le altre commissioni già esistenti, sotto il ministero delle Finanze o della salute (le varie Commissioni articolate su Roma).

Una giusta distribuzione dei carichi di lavoro risulterebbe una scelta razionale e a costi estremamente ridotti.

## Capitolo 2

*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78*

**All'articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78", dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:**

*«6. In deroga all'articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici e della specificità delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l'incentivo alle funzioni tecniche è corrisposto anche agli Ufficiali Superiori e agli Ufficiali Generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10, ovvero dall'entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei Lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice».*

### RAZIONALE

L'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78" prevede lo stanziamento di risorse finanziarie da destinare in parte ai dipendenti delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti che hanno svolto le cosiddette attività tecniche per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture (indicate nell'allegato I.10), con espressa esclusione del personale con qualifica dirigenziale.

Tale disposizione, di fatto, esclude l'attribuzione dell'incentivo alle funzioni tecniche, al personale militare che riveste il grado di Maggiore e Tenente Colonnello -per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 (per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare) e del Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (per le Forze di Polizia), secondo i quali "la carriera degli Ufficiali preposti all'espletamento delle funzioni di direzione, comando, indirizzo, coordinamento e controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, ha sviluppo dirigenziale"- nonché al personale che riveste il grado di Colonnello o di Ufficiale Generale e gradi corrispondenti.

Al riguardo, tuttavia, si evidenzia che:

- la struttura gerarchica degli organi tecnici della Difesa e della Sicurezza, determina che il personale preposto quale responsabile delle singole fasi del procedimento di affidamento di lavori, servizi e forniture venga, per la quasi totalità, tratto tra gli Ufficiali Superiori o Generali e gradi corrispondenti (si pensi alla figura del Capo Servizio Amministrativo di unità organizzativa delle citate Amministrazioni che espleta la funzione di responsabile per la fase di affidamento rivestendo, tranne eccezioni, il grado di Ufficiale Superiore ovvero agli Ufficiali responsabili per la fase di

progettazione che possono anche rivestire il grado di Generale di Brigata e gradi corrispondenti); detta organizzazione risulta differente da quella delle altre Amministrazioni pubbliche nelle quali i RUP e/o i responsabili delle citate singole fasi vengono nominati, di norma, tra i funzionari dipendenti;

- anche per detti Ufficiali sono *ex lege* attribuite le funzioni di direzione, comando, indirizzo, coordinamento e controllo (competenze attestate al RUP - articolo 15, comma 4 del Codice dei contratti pubblici);
- la specificità della condizione del personale del Comparto Difesa e Sicurezza comporta un sistema retributivo/inquadramento stipendiale differente da quello previsto per i dirigenti delle altre Amministrazioni dello Stato, non prevedendo, ad esempio, per gli Ufficiali superiori/Generali e gradi corrispondenti la retribuzione di risultato, emolumento deputato a remunerare i risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati;
- qualora non si proceda alla “revisione della norma”, potrebbe verificarsi che personale impiegato nel settore *procurement* di grado inferiore rispetto agli Ufficiali Superiori/Generali, e con minori competenze/responsabilità nello specifico settore, percepisca un reddito annuo lordo superiore per effetto della corresponsione degli incentivi tecnici.

Per quanto su esposto, si ritiene opportuno per il solo personale del Comparto Difesa e Sicurezza, in deroga al citato articolo 45, prevedere la possibilità di attribuire l’incentivo alle funzioni tecniche anche agli Ufficiali Superiori e agli Ufficiali Generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell’allegato I.10, ovvero dall’entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei Lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

In particolare, nell’evidenziare che la variante normativa proposta non comporta nuovi oneri a carico del Bilancio dello Stato, si propone di inserire all’articolo 136 del “nuovo” codice dei Contratti pubblici, che tratta le cd. eccezioni per i settori della Difesa e della Sicurezza, il seguente comma:

*“In deroga all’articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della Sicurezza, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici e della specificità delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l’incentivo alle funzioni tecniche è corrisposto anche agli Ufficiali superiori e agli Ufficiali Generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell’allegato I.10 ovvero dall’entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei Lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice”.*

**Il provvedimento non prevede costi.**

### **CAPITOLO 3 SPEREQUAZIONE MARESCIALLI CAPI DELLE FORZE ARMATE**

La norma contenuta nell’articolo 2252 introdotta dal Dl del 27 dicembre 2019, n. 172. pubblicato in Gazzetta Ufficiale del Roma - Mercoledì, 5 febbraio 2020, che riguardava i Marescialli Capo dei Carabinieri è stata sperequativa nei confronti delle altre F.A. Esercito, Aeronautica e Marina, creando di fatto un disallineamento nella equiparazione che ci deve essere di principio tra le F.A. – pertanto di seguito si riporta i commi sperequativi ed accanto i riallineamenti propositi, che di fatto non possono che essere gli stessi commi riferiti ai Marescialli Capo dei Carabinieri ricopiati per le altre F.A..

"Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:[...]

Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo marescialli dell'esercito, dell'aeronautica e della marina, così come già previsto dall'art. ...., in deroga a quanto previsto dell'art. ...., per gli anni 2017,2018, 2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025 i marescialli capo

Carabinieri. Art. 2252- (Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore ((...)) ). pag 823 dlgs n. 66_2010	Proposta di modifica per le Altre F.A.	Corso sperequato.
4. I marescialli capo e i periti capo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri con permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella prevista dalla tabella 4, quadri VI e IX, allegata al presente codice, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, valutati ai sensi dell'articolo 1059 e promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalità: a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017; b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile	4. I marescialli capo dell'Esercito, della Marina e dell'aeronautica con permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella prevista dalla tabella 4, quadri VI e IX, allegata al presente codice, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, valutati ai sensi dell'articolo 1059 e promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalità: a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017; b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile	Ci si riferisce al Primo e Secondo corso che all'introduzione del Dl del 27 dicembre 2019, n. 172 avevano 7 anni nel grado. Primo corso anzianità 2009 a Mar. Ca. Secondo corso anzianità 2010 a Mar. Ca. Con l'iter normale sono andati in avanzamento a terzi nel 2017 e nel 2018.
((9-quater. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2019, giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di maresciallo maggiore, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado promossi nell'anno. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 1047, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2019, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.))	((9-quater. I marescialli capo dell'Esercito, della Marina e dell'aeronautica inclusi nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2019, giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di primo maresciallo, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado promossi nell'anno. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 1047, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2019, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.))	Ci si riferisce al Terzo corso andato in avanzamento il 31 dicembre 2019. Anzianità Mar. Ca. 2011.

<p>((9-quinquies. I marescialli capi con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di maresciallo maggiore, a decorrere dal 31 dicembre 2019, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 9-quater.))</p>	<p>((9-quinquies. I marescialli capi con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di primo maresciallo, a decorrere dal 31 dicembre 2019, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 9-quater.))</p>	<p>Ci si riferisce al Quarto corso andato in avanzamento il 31 dicembre 2019. Anzianità Mar. Ca. 2012.</p>
<p>((9-sexies. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, i marescialli capi con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, se giudicati idonei, sono promossi al grado di maresciallo maggiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1295, in ordine di ruolo, a decorrere dal giorno successivo al compimento del periodo minimo, previsto dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX.))</p>	<p>l'armonico sviluppo del ruolo, i marescialli capi con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, se giudicati idonei, sono promossi al grado di primo maresciallo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1295, in ordine di ruolo, a decorrere dal giorno successivo al compimento del periodo minimo, previsto dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX.))</p>	<p>Ci si riferisce al Quinto corso andato in avanzamento il 31 dicembre 2019, per effetto del correttivo che ha portato a 7 gli anni di permanenza nel grado di Mar. Ca.</p>
<p>((9-septies. Per il personale che riveste il grado di maresciallo capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018, ovvero i marescialli ordinari che hanno conseguito il grado di maresciallo capo con l'aliquota del 31 dicembre 2019, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta per la promozione al grado di maresciallo maggiore, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, e' di 6 anni.))</p>	<p>((9-septies. Per il personale che riveste il grado di maresciallo capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018, ovvero i marescialli ordinari che hanno conseguito il grado di maresciallo capo con l'aliquota del 31 dicembre 2019, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta per la promozione al grado di primo maresciallo, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, e' di 6 anni.))</p>	<p>Ci si riferisce al Sesto corso anzianità Mar. Ca. 2014, avanzamento a Primo Mar nel 2021.  Settimo Corso anzianità Mar. Ca. 2015, avanzamento a Primo Mar. nel 2022.  Ottavo Corso anzianità Mar. Ca. 2016, avanzamento a Primo Mar. nel 2023.  Nono Corso anzianità Mar. Ca. 2017, avanzamento a Primo Mar. nel 2024.</p>

		Decimo Corso anzianità Mar. Ca. 2018, avanzamento a Primo Mar. nel 2025.
--	--	---

Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti ritenuti utili al riguardo.

Distinti saluti,

Segretario Generale USMIA

1° LGT (EI) Leonardo Nitti

Cell. +39 3316645800

